

**Conto corrente bancario – recesso dell'intermediario – illegittimità – fattispecie (cod. civ., artt. 1373, 1855; d.lgs. n. 385/1993, artt. 126, 126 bis, septies, vices e vices ter ).**

***Il recesso da un contratto di conto corrente bancario da parte dell'intermediario può essere esercitato ex lege, nelle ipotesi e con le modalità previste dalle norme di riferimento, ovvero sulla base delle previsioni contrattuali. In questo caso, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, dovranno essere esplicitate alla controparte le ragioni del recesso.(MDC)***

## FATTO

La società ricorrente riferisce di aver concluso con l'intermediario convenuto il contratto di conto corrente n. \*\*476, con apertura di credito per Euro 10.000, e la connessa convenzione d'assegno. In data 1.08.2019 l'intermediario comunicava alla ricorrente, tramite lettera raccomandata, il proprio recesso dal suddetto rapporto ai sensi dell'art.126 vices ter e 126 del TUB (cfr. all. 1 al ricorso) "rendendo immediatamente inservibili le carte di credito ed i moduli di assegno ed inibendo per l'effetto alla ricorrente la possibilità di operare integralmente per mezzo dei propri conti ed obbligandola altresì" ad aprire altri conti correnti presso altri istituti di credito ed ad informarne la propria clientela. In pari data, l'intermediario recedeva, con comunicazioni analoghe ed effetto immediato, dai rapporti di conto corrente in essere con altri quattro soggetti a vario titolo connessi con la società ricorrente. Pertanto, in data 8.08.2019, tali soggetti procedevano congiuntamente alla ricorrente a sporgere reclamo a mezzo di un unico procuratore (cfr. all. 3 al ricorso).

Nel suddetto reclamo si contestava l'arbitrario recesso ad nutum della banca, la quale non avrebbe comunicato le motivazioni del recesso essendosi limitata ad un generico rinvio all'art. 126 vices ter TUB. Inoltre, si dava genericamente atto dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dell'interruzione immediata del rapporto senza il dovuto preavviso. La banca, con comunicazione dd. 4.09.2019, riconosceva che «per un disguido interno è stato utilizzato un testo non adeguato ai casi di specie» mentre confermava la propria volontà di recedere dal rapporto nell'esercizio del diritto di recesso convenzionale asseritamente previsto dal contratto e preannunciava il successivo invio di una nuova dichiarazione di recesso "con il termine di preavviso corretto" (cfr. all. 6). In data 9.09.2019, la banca inviava effettivamente alla ricorrente una nuova dichiarazione di recesso, ad nutum, "ai sensi e per gli effetti delle norme contrattuali che regolano il rapporto", concedendo un preavviso di due mesi per l'estinzione del conto corrente e di dieci giorni per l'estinzione della convenzione di assegno (cfr. all. 8).

Con ricorso all'Arbitro in data 29.10.2019 la società ricorrente deduceva l'abusività, per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, nonché l'illegittimità per violazione dell'art. 126 vices ter e 126 TUB sia della prima dichiarazione di recesso (in data 1.08.2019) che della seconda dichiarazione di recesso (in data 9.09.2019) "non avendo" la banca "mai comunicato i motivi del proprio recesso ad nutum". La ricorrente riferiva

inoltre che, indipendentemente dal preavviso previsto dalla seconda comunicazione di recesso, gli effetti pregiudizievoli a suo carico, a causa soprattutto dell'interruzione improvvisa dell'operatività degli strumenti di pagamento, si sarebbero comunque prodotti a decorrere dalla prima missiva. Le suddette asserite violazioni avrebbero cagionato alla ricorrente un danno "in re ipsa", derivante dall'impossibilità di utilizzare gli strumenti di pagamento e, tra gli altri profili, dalla difficoltà di comunicare a clienti e fornitori la modifica delle coordinate bancarie senza alcun preavviso.

Tanto premesso, la ricorrente chiedeva all'Arbitro di accertare l'abusività e/o illegittimità, per violazione dei «doveri di correttezza e buona fede nonché [del]l'art. 126 vicies ter e 126 septies» del recesso della banca dd. 1.08.2019 nonché del recesso della banca dd. 9.09.2019 "non avendo peraltro [la banca] mai comunicato i motivi del proprio recesso ad nutum». Conseguentemente chiedeva la condanna dell'intermediario convenuto a comunicare le ragioni del recesso e a risarcire alla ricorrente la somma di 20,00 Euro versata per il procedimento dinnanzi all'ABF. La ricorrente avanzava poi un'ulteriore domanda risarcitoria per l'importo di 5.000,00 Euro (o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia) a copertura del pregiudizio asseritamente subito, da maggiorarsi di un'ulteriore somma, da determinare in via equitativa, finalizzata alla refusione dei costi sopportati per l'assistenza legale nel procedimento dinnanzi all'ABF.

L'intermediario convenuto presentava le proprie controdeduzioni in data 27.11.2019, costituendosi con un unico atto in tutti i procedimenti dinnanzi all'ABF riguardanti la vicenda descritta. In merito ai fatti allegati dalla ricorrente, l'intermediario eccepiva di aver correttamente riconosciuto l'erroneità della prima lettera di recesso e di aver poi provveduto ad inoltrare una seconda comunicazione idonea. La banca deduceva poi di non essere tenuta in alcun modo a comunicare le motivazioni del proprio recesso in quanto non si sarebbe trattato di un'ipotesi di recesso per giustificato motivo ai sensi del TUB bensì soltanto dell'esercizio del diritto potestativo di recesso ad nutum riconosciute dal contratto.

La banca riferiva che il conto corrente n. \*\*476 presentava un saldo attivo di 9.809,56 Euro e che l'apertura di credito di Euro 10.000,00 associata al conto non veniva utilizzata dalla ricorrente. Contestava che alla prima comunicazione di recesso fosse seguita l'immediata inoperatività degli strumenti di pagamento che, al contrario, la banca affermava essere rimasti operativi fino alla fine di settembre 2019, ed in particolare fino al 25.09.2019. In particolare, l'estinzione del conto sarebbe avvenuta a mezzo del trasferimento del saldo attivo presso un altro istituto. Alla luce del mancato utilizzo del conto e delle modalità di estinzione del rapporto l'intermediario eccepiva l'infondatezza delle richieste risarcitorie avanzate dalla ricorrente. Parimenti infondata, a dire dell'intermediario, sarebbe la richiesta di risarcimento dei costi sostenuti per le spese legali poiché – argomentava l'intermediario – la procedura dinnanzi all'ABF non richiederebbe l'assistenza di un professionista e la scelta di avvalersene rappresenterebbe una "libera determinazione" della ricorrente. Tanto premesso, l'intermediario convenuto chiedeva all'Arbitro di respingere tutte le pretese ex adverso avanzate in quanto infondate in fatto e in diritto.

Con repliche dd. 23.12.2019, la ricorrente insisteva sulla violazione dell'obbligo di motivazione del recesso da parte dell'intermediario, lamentando che con il generico richiamo all'art. 126 vicies ter l'intermediario avrebbe voluto erroneamente lasciare intendere «la (insussistente) commissione di illeciti» da parte della ricorrente.

Con repliche dd. 3.01.2020, l'intermediario convenuto, nel ribadire quanto già dedotto in fatto e in diritto, eccepiva il mancato soddisfacimento da parte della ricorrente dell'onere della prova in merito al danno subito.

## DIRITTO

La questione portata all'attenzione dell'Arbitro con il presente ricorso concerne innanzitutto l'asserita abusività dell'esercizio del recesso legale ex art. 126 vices ter TUB e 126 TUB con il quale l'intermediario convenuto, in data 1° agosto 2019, ha inteso risolvere unilateralmente, con effetto immediato, il contratto di conto corrente in essere con la società ricorrente nonché la collegata convenzione di assegno.

Questo Collegio osserva che l'art. 126 vices ter TUB non poteva trovare applicazione nel caso di specie in cui viene in considerazione un contratto di conto corrente perfezionato dall'intermediario con un professionista. In ogni caso, l'art. 126 vices ter TUB avrebbe consentito all'intermediario di recedere dal contratto relativo al c.d. conto base soltanto in presenza di una delle ipotesi tassativamente previste dal comma 2 della medesima disposizione, vale a dire ove il consumatore (ma nel caso di specie, come si è detto, la ricorrente è un'impresa societaria) avesse intenzionalmente utilizzato il conto per perseguire finalità illecite (lett. a); ovvero avesse avuto accesso al conto sulla base di informazioni errate e determinanti al fine dell'ottenimento dello stesso (lett. c), ipotesi nelle quali il recesso dell'intermediario ha efficacia immediata. Oppure, al venir meno in capo al consumatore dei requisiti di legge per accedere al conto (lett. d) o se il consumatore, successivamente al conto base, avesse aperto in Italia un altro conto di pagamento con cui fruire dei medesimi servizi (lett. e) o ancora il consumatore non avesse movimentato il conto per un periodo superiore ai 24 mesi e lo stesso risultasse incapiante al 31 dicembre (lett. b), allora l'intermediario può recedere accordando al consumatore un preavviso di due mesi (nell'arco di tale periodo, nell'ipotesi sub b, il consumatore può ancora ripristinare la provvista sul conto ed impedirne l'estinzione). A ciò si aggiunga che il comma 3 dell'art. 126 vices ter TUB obbliga l'intermediario a comunicare al consumatore lo specifico motivo di recesso fra quelli tassativamente previsti (da cui dipendono i diversi effetti del recesso), laddove l'intermediario viene esentato dall'obbligo di comunicare al consumatore i motivi del recesso solo nel caso in cui prevalgano superiori ragioni di riservatezza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 126 TUB ovvero altre ragioni connesse al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, qui peraltro neppure dedotte dall'intermediario resistente.

Questo Collegio ritiene dunque che il recesso dichiarato dall'intermediario in data 1° agosto 2019 fosse in effetti abusivo e comunque illegittimo, in quanto l'intermediario ha preteso di esercitare nei confronti della società ricorrente un diritto che non gli spettava ai sensi dell'art. 126 vices ter TUB e comunque non ha dichiarato, come sarebbe stato suo obbligo ai sensi dell'art. 126 vices ter TUB, quale fra i motivi tassativamente indicati dall'art. 126 vices ter TUB intendesse invocare, con la conseguenza che la dichiarazione di recesso dell'intermediario in data 1° agosto 2019 deve essere qualificata come antiggiuridica e pertanto integra un inadempimento contrattuale dell'intermediario.

Né si potrebbe sostenere che la dichiarazione di recesso dell'intermediario dd. 1° agosto 2019 avrebbe costituito legittimo esercizio del diritto potestativo riconosciuto ex lege alle parti del contratto di conto corrente dall'art. 1855 c.c., peraltro neppure invocato

dall'intermediario resistente. Tale disposizione stabilisce infatti che “se l'operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni”. La norma non subordina la legittimità del recesso all'allegazione di un giustificato motivo, mentre è richiesta la concessione di un preavviso in conformità con le disposizioni contrattuali o comunque non inferiore a 15 giorni, preavviso che nel caso di specie non fu accordato in prima battuta dall'intermediario al correntista.

Considerazioni analoghe valgono per il recesso legale del prestatore di servizi di pagamento di cui alla previsione dispositiva (ex art. 126bis, comma 3 TUB nel rapporto fra professionisti) dell'art. 126 septies, c. 2 TUB giusta il quale: “Il prestatore di servizi di pagamento può recedere da un contratto quadro a tempo indeterminato se ciò è previsto dal contratto e con un preavviso di almeno due mesi secondo le modalità previste dalla Banca d'Italia”.

D'altro canto, lo stesso intermediario, con la propria missiva dd. 4.09.2019 ha riconosciuto la “non adeguatezza” al caso di specie della dichiarazione di recesso comunicata alla ricorrente in data 1° agosto 2019 (cfr. all. 6 al ricorso). Questo Collegio ritiene pertanto di accogliere la domanda di accertamento dell'abusività e comunque dell'illegittimità del recesso dichiarato dall'intermediario in data 1° agosto 2019, in quanto tale dichiarazione di recesso risulta ad un tempo immotivata e sprovvista del necessario preavviso e pertanto ha travalicato i limiti del legittimo esercizio del diritto potestativo in astratto riconosciuto all'intermediario dalle menzionate fonti legali suscettibili, in linea di principio, di integrare le condizioni contrattuali.

Questo Collegio non ritiene invece accoglibile la domanda intesa alla declaratoria di illegittimità del recesso convenzionale ad nutum comunicato dall'intermediario in data 9.09.2020 «ai sensi e per gli effetti delle norme contrattuali che regolano il rapporto», con un preavviso di due mesi quanto al conto corrente e di dieci giorni quanto alla convenzione di assegno (cfr. all. 8 al ricorso). La ricorrente non ha infatti provato, come era invece suo onere da assolversi mediante la produzione del contratto di conto corrente n. \*\*\*476, che l'intermediario abbia esercitato nel caso di specie un diritto contrattuale invece non spettantegli ovvero con modalità difformi da quelle contrattualmente previste. Per il principio che pone l'onere della prova in capo al ricorrente anche nell'ambito del procedimento davanti all'ABF, la ricorrente dovrà allora sopportare gli effetti della mancata prova dell'asserita violazione delle disposizioni contrattuali ad opera dell'intermediario.

Questo Arbitro non può accogliere neppure la domanda di condanna dell'intermediario convenuto a comunicare le ragioni del recesso, trattandosi di domanda di condanna ad un fare, dunque inammissibile.

Ulteriori considerazioni devono invece essere formulate a proposito del rifiuto dell'intermediario di comunicare al cliente le ragioni del recesso del 1° agosto 2019 e del 9 settembre 2019.

La giurisprudenza di questo Arbitro ha avuto modo di ritenere che il rispetto della buona fede nell'esercizio del diritto – pur legittimo – di recesso dell'intermediario, deve declinarsi nell'onere gravante sulla banca «di indicare le ragioni che hanno condotto all'interruzione dei rapporti, indipendentemente dalla loro sindacabilità, tenuto conto dei doveri di protezione nei confronti del cliente» (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 8711 del 2019). Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti si riscontra che l'intermediario ha rifiutato alla cliente tali informazioni sia in sede di risposta al reclamo (cfr. all. 6) che in

sede di nuova comunicazione di recesso (cfr. all. 8). Tali ragioni non sono state fornite neppure nel contesto del procedimento dinnanzi all'ABF. Tanto premesso, in linea con la giurisprudenza ABF in materia (cfr. Collegio di Bologna, decisione n. 6342 del 2018 e, ancora, Collegio di Roma, decisione n. 8711 del 2019), questo Collegio ritiene che il rifiuto reiterato dell'intermediario di fornire al cliente informazioni circa le ragioni della propria decisione, pur in sé legittima, di recedere dal rapporto, sia in contrasto con il generale dovere di buona fede contrattuale. Pertanto, conformemente alla facoltà attribuita all'ABF dall'art. 3, comma 1, Sezione VI delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, questo Collegio intende rivolgere un monito all'intermediario affinché questi, per il futuro, possa conformare il proprio comportamento in modo più puntuale e completo alle regole di trasparenza e correttezza che devono ispirare le relazioni di un intermediario con la propria clientela.

Non può invece essere accolta la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente, per mancanza di prova circa l'an e il quantum del danno lamentato. La società ricorrente, infatti, non ha fornito alcuna prova dei danni asseritamente patiti in conseguenza del recesso abusivo del 1° agosto 2019 o in conseguenza del comportamento contrario a buona fede dell'intermediario consistente nel rifiuto di comunicarle le ragioni della sua decisione contrattuale quand'anche legittima. La ricorrente si è genericamente lamentata del "forte stress" dovuto all'impossibilità di usare gli strumenti di pagamento e dei "disagi" connessi alla necessità di comunicare ai propri clienti la modifica delle proprie coordinate bancarie (cfr. p. 8 del ricorso). Considerate le circostanze del caso di specie appare del tutto inammissibile la ricostruzione proposta dalla ricorrente secondo cui l'omessa comunicazione delle motivazioni configurerebbe danno "in re ipsa", dovendo – com'è noto – il cliente dimostrare il danno subito in conseguenza del comportamento posto in essere dall'intermediario.

Sul rimborso delle spese legali

Deve ritenersi infondata la domanda proposta dalla ricorrente per la condanna dell'intermediario al rimborso delle spese sostenute per l'assistenza legale nel procedimento dinnanzi a questo Arbitro.

Sul punto deve darsi atto dell'assenza di un'espressa disciplina sulla soccombenza e sul rimborso delle spese legali nelle Disposizioni, le quali sono evidentemente improntate a delineare uno strumento alternativo di risoluzione delle controversie che, di norma, non richiede alle parti di ricorrere all'assistenza di un difensore. Partendo da tali premesse, tuttavia, il Collegio di Coordinamento ha avuto modo di affermare il principio per cui «[...] là dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell'intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell'ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo, quest'ultimo possa e debba prendersi in considerazione, in caso di accoglimento del ricorso che si concluda con l'accertamento di un diritto risarcitorio, non già quale autonoma voce di rimborso non prevista dal Reg. ABF, bensì quale componente del più ampio pregiudizio patito dalla parte ricorrente». Tale valutazione deve essere svolta secondo «criteri di estrema prudenza, che includono l'accertamento dell'effettivo sostenimento dell'onere defensionale, della sua funzionalità alla gestione del procedimento, della ragionevolezza e coerenza dell'importo richiesto rispetto al valore e alla complessità della controversia, risultando pertanto l'importo di tale componente di pregiudizio stimabile anch'esso in via equitativa» (Collegio di Coordinamento, decisione n. 3498 del 2012).

Nel caso di specie la ricorrente ha ommesso di fornire la prova dell'effettivo esborso connesso all'assistenza legale (e.g. non ha prodotto alcuna fattura di onorario) ed ha, inoltre, mancato del tutto di quantificare l'importo richiesto, rendendo impossibile qualsiasi valutazione di congruità ad opera di questo Arbitro. Alla mancata prova delle spese sostenute non può, peraltro, sopperire in alcun modo il riferimento alla quantificazione secondo equità, che opera semplicemente al fine di rimodulare il quantum delle spese legali ritenute ragionevolmente risarcibili rispetto alla pretesa avanzata dalla parte.

**P. Q. M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione  
(..omissis...)**